

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09 GEN. 2004

ADDI 09 GEN. 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212  
ROMA, SI E' REUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	LANNARELLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
UCCELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI:

GARGANO - ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N. -20-

**OGGETTO:**

L.R.32 del 20/10/97 "Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza taxi e di noleggio con conducente"  
Determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi ai sensi dell'art. 5 comma 2 Esercizio finanziario 2003  
Cap. B24503 Dispon. € 970.476,00



20 - 9 GEN. 2004

OGGETTO: L.R. 32 DEL 20/10/1997 "Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza taxi e di noleggio con conducente" - Determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi ai sensi dell'art. 5 comma 2 - Esercizio finanziario 2003 - Cap. B24503 - Disponibilità € 970.476,00.

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la L.R. 32/97 e successive modificazioni, concernente la concessione di contributi in conto capitale per attività di autoveicoli in servizio da piazza taxi e di noleggio con conducente ai titolari, organizzati anche in forma associata, delle relative concessioni comunali;

**VISTO** il combinato disposto degli artt. 2 e 3 della citata legge che prevede, di norma, la corresponsione dei contributi con le seguenti modalità:

- a) per l'acquisto o il rinnovo dell'autoveicolo, la misura del contributo è determinata nella misura del 15% del costo di fatturazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per un importo massimo di euro 3.098,74 elevabili fino a euro 5.164,57 nel caso di vettura predisposta per il trasporto di portatori di handicap;
- b) per l'installazione sul veicolo di uno o più dispositivi quali radio servizio, apparecchiature ad essa collegate, allestimenti speciali, compresi divisori, la misura del contributo è determinata nella misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile. I contributi sono cumulabili entro il limite complessivo, per ogni autoveicolo, di euro 4.648,11;

**PRESO ATTO** che la L.R. N. 32 del 20/10/1997 all'art. 5, comma 2 stabilisce che la concessione dei contributi è subordinata alla predeterminazione, con delibera di Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare permanente, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi;

**CONSIDERATO** che ai sensi della L.R. 7/98, art. 5, la Giunta Regionale può avvalersi prioritariamente di Artigiancredito del Lazio, quale strumento funzionale e di supporto dell'attività amministrativa connessa all'incentivazione dell'Artigianato, attraverso la stipula di convenzioni che definiscono l'ambito e le procedure di svolgimento dei compiti tecnici ed istruttori;

**CHE** pertanto, con la Convenzione Rep. N. 1002 del 3/01/02 la Regione Lazio ha affidato ad Artigiancredito del Lazio srl, con sede in Roma Piazza Pompei 14 - la gestione delle domande di contributo relative a normative regionali di incentivazione delle imprese artigiane, tra le quali rientrano anche gli incentivi previsti dalla presente legge;

**CONSIDERATO** che, la disponibilità operante sul cap. B24503 del bilancio 2003, a seguito della deroga al limite di impegno della spesa concessa con delibera di Giunta regionale n. 988 del 10/10/03 è pari a € 970.476,00;



20-9 GEN. 2004

**RITENUTO** che, la disponibilità operante è comunque insufficiente al fabbisogno reale indicato da Artigiancredito del Lazio in oltre 2.500.000,00 di euro dato il considerevole numero di domande pervenute (n. 1456), si dovrà procedere alla percentualizzazione del contributo spettante ai beneficiari;

**RITENUTO** di dover fissare criteri di priorità per la concessione dei contributi di cui alla L.R. 32/97 e successive modificazioni previste per l'anno 2003;

**CONSIDERATO** opportuno privilegiare gli investimenti concernenti:

1. l'acquisto/rinnovo di autoveicoli predisposti per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché l'installazione sul veicolo di apparecchiature idonee al trasporto degli stessi;
2. l'installazione di apparecchiature di servizio ad elevata tecnologia (es. dispositivi satellitari);
3. l'acquisto/rinnovo di autoveicoli destinati al servizio da piazza taxi e di noleggio con conducente con l'esclusione di quelli di cui al punto 1.
4. l'installazione di dispositivi di cui all'art. 2 lett. b) della L.R. 32/97, con esclusione di quelli di cui al punto 2.

**RITENUTO** opportuno applicare, in relazione all'entità dei fondi disponibili, l'art. 72 comma 2° della L.R. 11/97 (rapporto proporzionale tra risorse e richieste), limitatamente agli interventi di cui ai punti 3. e 4.

**VISTO** il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 15-12-2003

**SU** proposta del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale

All'unanimità

#### DELIBERA

- di ammettere a finanziamento per l'esercizio 2003, le domande presentate dai titolari di concessioni tassistiche e di autonoleggio con conducente ai sensi della L.R. 32/97 e successive modificazioni, per gli interventi sotto indicati secondo le priorità di seguito riportate:
1. investimenti concernenti l'acquisto/rinnovo di autoveicoli predisposti per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché l'installazione sul veicolo di apparecchiature idonee al trasporto degli stessi;
  2. investimenti concernenti l'installazione di apparecchiature di servizio ad elevata tecnologia (es. dispositivi satellitari);
  3. l'acquisto/rinnovo di autoveicoli destinati al servizio da piazza taxi e di noleggio con conducente con l'esclusione di quelli di cui al punto 1.

20 - 9 GEN. 2004



4. l'installazione di dispositivi di cui all'art. 2 lett. b) della L.R. 32/97, con esclusione di quelli di cui al punto 2.

Limitatamente agli interventi di cui ai punti 3. e 4. trova applicazione, in relazione all'entità dei fondi disponibili, l'art. 72, comma 2° della L.R. 11/97 (rapporto proporzionale tra risorse e richieste).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

Handwritten signature and circular stamp with date 12 GEN. 2004.

12 GEN. 2004





**Consiglio Regionale del Lazio**  
**VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
 Attività Produttive, Commercio, Cave, Acque Minerali e Termali  
 Il Presidente

Prot. int. G.R./C

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO  
 16192 16 DIC 03 11:38



Alla Presidenza della Giunta Regionale  
 Dipartimento I  
 Affari Strategici, Istituzionali e della Presidenza  
 Area Attività Istituzionale  
 Servizio Funzionamento Giunta  
 Via R. R. Garibaldi 7  
 00147 ROMA

Area Lavori Aula Consiglio  
 Servizio I  
 Leggi e Provvedimenti Amministrativi  
 S E D E

Oggetto: S.D. N. 377/6 prot. G.R. n. 175/emergenza concernente: "L.R. 32 del 20.10.1997. Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio di piazza taxi e di noleggio con conducente. Determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2. Esercizio finanziario 2003-Capitolo B24503. Disponibilità € 970.476,00".

Si comunica che questa Commissione, nella seduta del 15 dicembre c.a., ha preso in esame lo schema di delibera in oggetto specificato ed all'unanimità dei presenti (Luna, D'Annibale, Lucherini, Mazzocchi, Ricci) ha espresso parere favorevole al testo assegnato.

Maria Annunziata Luna

VL

REGIONE LAZIO  
 PRESIDENZA GIUNTA  
 19 DIC 2003  
 163537



REGIONE LAZIO  
 PRESIDENZA GIUNTA  
 ARRIVO  
 19 DIC 2003  
 Gregorio Wort (G. Wort)

CONVENZIONE TRA LA REGIONE E ARTIGIANCREDITO DEL LAZIO PER LA  
GESTIONE DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI DI CUI ALLE LEGGI REGIONALI 7/98  
- ART. 12, 51/85 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 32/97 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI

L'Anno 2001, addì 3 del mese di dicembre

TRA

la Regione Lazio (di seguito "Regione"), rappresentata dal Dott. Siro Fiorani, nato a Frontone (PU) il 09.12.1941 e domiciliato in Roma, in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della stessa Regione, in Via Cristoforo Colombo n. 212, giusta delibera della Giunta regionale n. 685 del 15.05.2001,

E

Artigiancredito del Lazio con sede in Roma, Via S.Giovanni in Laterano, 152, società cooperativa a responsabilità limitata iscritta al R.E.A. n. 916096, P.IVA n. 05651401001, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 69770/1999, rappresentata dal Dott. Danilo Correti, nato a Roma il 07.10.1952 e domiciliato in Roma in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della stessa società, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.11.2001;

**Premesso che**

- A. La Regione Lazio, ai sensi della propria legge n. 7/1998 "Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane" disciplina, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, gli interventi diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato;
- B. La Regione Lazio ritiene di avvalersi di soggetti terzi specializzati nell'attività tecnico amministrativa per la gestione delle incentivazioni per la realizzazione di investimenti finalizzati allo sviluppo economico di imprese artigiane;
- C. La Legge Regionale 7/98 all'Art. 5 prevede che la Giunta regionale può avvalersi prioritariamente di Artigiancredito del Lazio quale strumento funzionale e di supporto dell'attività amministrativa connessa all'incentivazione dell'artigianato, attraverso la stipula di convenzioni che definiscono l'ambito e le procedure di svolgimento dei compiti tecnici ed istruttori;
- D. Artigiancredito del Lazio ha gli strumenti e le risorse necessarie a garantire l'operatività dei programmi regionali anche attraverso le strutture ad esso associate (i consorzi fidi e le cooperative artigiane di garanzia);

**tutto ciò premesso,**

come parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti

**si conviene e stipula quanto segue:**

**Art. 1**

**Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto la definizione dei rapporti fra la Regione Lazio e Artigiancredito del Lazio, relativamente allo svolgimento delle attività tecniche connesse alla gestione delle domande di contributo relative a programmi di sviluppo e di incentivazione agli investimenti artigiani come stabilito dalle seguenti normative regionali:

- Legge Regionale 7/98 - Art. 12;
- Legge Regionale 51/85 e successive modificazioni;
- Legge Regionale 32/97 e successive modificazioni.

**Art. 2**

**Normativa di riferimento**

Artigiancredito del Lazio, nello svolgimento del servizio in favore della Regione, opererà in osservanza della normativa che attualmente disciplina le agevolazioni di cui all'art. 1 del presente atto. In particolare Artigiancredito del Lazio si atterrà a quanto stabilito negli atti di legge e regolamentari, nonché ai principi stabiliti in materia dal Decreto Legislativo 123/98.

Qualora le modifiche legislative non comportino mutamenti sostanziali allo svolgimento del servizio, Artigiancredito del Lazio è tenuto ad adeguarvisi.

Variazioni che comportino modifiche di un certo rilievo nello svolgimento del servizio saranno oggetto di appositi atti aggiuntivi al fine di contemperare gli interessi delle parti.

**Art. 3**

**Attività oggetto del servizio**

Nell'ambito dell'attività di gestione, Artigiancredito del Lazio svolgerà tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi per la raccolta delle domande di agevolazione, per l'elaborazione delle informazioni pertinenti per le prestazioni a carattere propedeutico agli atti concessivi delle agevolazioni, per il controllo formale e di merito, per la gestione della contabilità delle risorse.

In particolare Artigiancredito del Lazio, quale strumento funzionale della Regione ex art. 5 L.R. 7/98 si obbliga a:

1. Assicurare a tutte le imprese che ne facciano richiesta, il supporto informativo per la predisposizione delle domande di contributo;
2. Effettuare la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici che dovrà avvenire in modo tale da garantire il sistema di priorità per l'accesso alle agevolazioni rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse;
3. Effettuare la verifica della regolarità formale dei dati inviati dalle imprese e richiedere alle stesse, per conto della Regione, le necessarie integrazioni della documentazione allegata alla domanda, qualora la stessa risulti totalmente o parzialmente mancante, assegnando alle imprese stesse un termine per il completamento;
4. Effettuare la verifica della regolarità tecnico-economica dei dati inviati dalle imprese;
5. Trasmettere alla Regione Lazio gli elenchi necessari a consentire a questa ultima l'emissione dei provvedimenti conseguenti, dando separata evidenza delle domande accolte da quelle respinte. Per queste ultime va indicata la motivazione del rigetto;

6. Comunicare alle imprese interessate, sulla scorta dell'informativa ricevuta dalla Regione, l'avvenuta emissione del provvedimento di ammissione ovvero quello di reiezione;
7. Effettuare, entro i 30 giorni successivi all'emissione del provvedimento di concessione la liquidazione del contributo.
8. Fornire alla Regione attività di supporto ed assistenza per il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli strumenti di intervento.

#### Art. 4

#### Programmazione delle agevolazioni

La Regione, sulla base degli stanziamenti annualmente previsti in bilancio, comunica ad Artigiancredito del Lazio l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle agevolazioni di cui al presente atto.

Sulla base delle domande di accesso alle agevolazioni pervenute, la Regione potrà incrementare o ridurre le quote dei fondi destinate a dette agevolazioni, dandone comunicazione ad Artigiancredito del Lazio.

A tal fine Artigiancredito del Lazio fornirà alla Regione, le informazioni ed i dati in suo possesso relativi alle agevolazioni stesse.

#### Art. 5

#### (Risorse)

Per la gestione delle agevolazioni oggetto della presente convenzione, la Regione trasferirà le risorse disponibili ad Artigiancredito del Lazio, che le gestirà in maniera separata per singoli interventi.

#### Art. 6

#### Corrispettivi

Per la gestione del servizio oggetto del presente atto, saranno corrisposte ad Artigiancredito del Lazio, con riferimento all'attività svolta per ciascun esercizio finanziario, le commissioni, che non potranno complessivamente superare la somma di Lit. 350.000.000 annue, calcolate ed erogate secondo le seguenti modalità:

- un importo pari al 3,50% "omnicomprensivo" sull'ammontare complessivo dell'importo impegnato ed erogato, in ciascun periodo di riferimento, per le operazioni di cui alla L.R. 7/98 - Art. 12;
- un importo pari al 4,00% "omnicomprensivo" sull'ammontare complessivo dell'importo impegnato ed erogato, in ciascun periodo di riferimento, per le operazioni di cui alla L.R. 51/85 e successive modificazioni;
- un importo pari al 4,00% "omnicomprensivo" sull'ammontare complessivo dell'importo impegnato ed erogato, in ciascun periodo di riferimento, per le operazioni di cui alla L.R. 32/97 e successive modificazioni;

A tal fine Artigiancredito del Lazio sottopone preventivamente alla Regione il consuntivo delle commissioni dovute per l'attività svolta nel periodo di riferimento.

L'erogazione delle commissioni avverrà direttamente in favore di Artigiancredito del Lazio dietro presentazione di fattura in unica soluzione ovvero a titolo di anticipazioni con cadenza trimestrali, in relazione allo stato di attività svolta.

La misura delle commissioni di cui al comma 1) potrà essere riveduta, d'intesa tra le parti, in dipendenza di variazioni di costi diretti o indiretti di gestione, per qualunque ragione determinatisi, ed anche in dipendenza della variazione della normativa di riferimento.

Dette commissioni sono da imputare a carico del capitolo 22265 del bilancio regionale

Restano a carico di Artigiancredito del Lazio anche tutte le spese legali e gli oneri per tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alla gestione delle agevolazioni oggetto del presente atto.

#### **Art. 7 (Compenso forfetario)**

Fino tre mesi dall'attivazione del servizio, fissato dalla data di sottoscrizione del presente atto, la Regione corrisponderà ad Artigiancredito del Lazio la somma di complessive Lit. 300.000.000 che costituisce la copertura forfetaria ed onnicomprensiva degli oneri diretti ed indiretti sostenuti da Artigiancredito del Lazio per l'avviamento della struttura operativa. Di tali spese Artigiancredito fornirà idonea rendicontazione.

#### **Art. 8 (Responsabilità)**

Artigiancredito del Lazio è responsabile del corretto e puntuale espletamento del servizio e di tutti gli adempimenti connessi, in particolare:

- del rispetto dei termini e delle modalità previste nelle normative di riferimento, dai regolamenti e dalla presente convenzione;
- della completezza e della idoneità degli elementi e documenti acquisiti nel corso della gestione delle operazioni;
- dell'accertamento degli elementi necessari ai fini della liquidazione dei contributi;
- della tempestiva notifica di tutti gli elementi che possono determinare la eventuale revoca, parziale o totale, delle agevolazioni e dei quali sia venuto a conoscenza;
- della corretta tenuta e conservazione dei documenti relativi alla prestazione del servizio con particolare riguardo alla conservazione in forma unitaria, per ciascuna domanda, di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sia nella fase iniziale che in quella di controllo;
- della tenuta della contabilità dei fondi, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e dalla normativa vigente.

#### **ART. 9 (Impegni)**

Artigiancredito del Lazio si impegna a:

- mantenere una struttura tecnico organizzativa adeguata alla prestazione del servizio
- a non affidare senza il consenso della Regione ad altri enti o istituti, sulla base di subconvenzioni, la realizzazione in tutto o in parte delle istruttorie
- a consentire ai funzionari della Regione, per l'espletamento delle funzioni di controllo, l'accesso presso gli uffici, sedi, filiali, ecc. effettivamente impegnati nell'attività di cui alla presente convenzione
- ad assicurare la corretta gestione delle domande nel rispetto dei tempi di istruttoria necessari alla Regione per lo svolgimento degli adempimenti di competenza.

**ART. 10**  
**Norme finali e transitorie**

La presente convenzione ha validità per la durata di un anno dalla data di stipula e si rinnoverà per un uguale periodo su espressa richiesta di una delle parti, da comunicare a mezzo lettera A.R. almeno tre mesi prima della scadenza iniziale o proroga

Il presente atto viene steso in tre originali in carta semplice, debitamente bollati fin dall'origine a cura e spese di Artigiancredito del Lazio, ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Alle commissioni di cui al precedente art. 6 si applica il regime di esenzione IVA di cui all'art. 10, nn. 1 e 9, del DPR 26.10.1972, n. 633.

Per qualunque controversia dipendente c/o occasionata dal presente atto, ovvero dagli altri atti normativi e pattizi dallo stesso richiamati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Regione Lazio



Artigiancredito del Lazio

